

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 17-11-2022

Messaggio n. 4167

Allegati n.1

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

1. Premessa

Come previsto dall'articolo 39 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell'Assegno di integrazione salariale (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi.

Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione ai

nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

2. Modalità di compilazione del flusso UniEmens

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF secondo quanto previsto dal citato articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per gli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle integrazioni salariali erogate dai Fondi indicati in premessa, i datori di lavoro compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale già in uso "**L023**", avente il significato di "Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021".

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022);

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inseriranno il codice identificativo (*ticket*) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l'AnnoMese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull'ultimo mese di attività.

3. Modalità di compilazione dei flussi UniEmens-Cig per le domande di Assegno di integrazione salariale a pagamento diretto

Per quanto attiene alla modalità di pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nel messaggio n. 1320 del 23 marzo 2022.

A tale proposito, si rammenta che, per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).

Con particolare riferimento all'esposizione degli ANF nei flussi UniEmens-Cig (UNI41), si rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022.

4. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili degli Assegni al nucleo familiare a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, così come stabilito dall'articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, e a carico degli stessi, si procede alla variazione dei conti in uso di onere e debito, integrandoli nella denominazione con il recepimento della nuova disposizione. La variazione suddetta avrà riguardo ai conti che rilevano sia le prestazioni a conguaglio che dirette.

Come da istruzioni operative esposte nei paragrafi precedenti, ai conti definiti riportati nell'Allegato n. 1, andrà associato il codice evento già in uso "L023", ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.